

**COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE
DELLE ZONE E DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE ALLUVIONI**

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TREMELLONI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Stanziamiento di lire tre miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. (2763) .	15
PRESIDENTE	15, 16
COLITTO, <i>Relatore</i>	15
CAVAZZINI	16
POLANO	16
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	16
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	16

La seduta comincia alle 11,30.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Stanziamiento di lire 3 miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. (2763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamiento di lire 3 miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 ».

L'onorevole Colitto, relatore, ha facoltà di riferire.

COLITTO, *Relatore*. Col decreto legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, venne autorizzata la spesa di 2 miliardi di lire per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. Tale somma si è dimostrata del tutto inadeguata agli effettivi bisogni delle popolazioni stesse, donde la necessità di aumentarla. Si provvede a ciò col disegno di legge in esame, n. 2763, col quale (articolo 1) la spesa di cui innanzi viene elevata a 5 miliardi.

Per la maggiore spesa dispone il successivo articolo 2. Si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate conseguenti al secondo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio.

Per assicurare, poi, il tempestivo afflusso, nelle zone colpite, dei mezzi finanziari occorrenti, con l'articolo 3 si dispone che il Ministero dell'interno, sempre che non gli sia possibile provvedere con mandati diretti, può provvedere mediante aperture di crediti a favore dei prefetti, ma fino al limite massimo di 400 milioni di lire: ciò in deroga alle limitazioni previste dal penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

Le ragioni che indussero la Commissione a dare la sua approvazione al decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, che così divenne la legge 8 gennaio 1952, n. 7, debbono, a mio avviso, indurla ad approvare anche questo disegno di legge.

COMMISSIONE SPECIALE (ZONE ALLUVIONATE) — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVAZZINI. Vorrei cogliere l'occasione della discussione di questo disegno di legge per fare presente le tragiche condizioni di molte famiglie colpite dalle alluvioni. Ad esse, rientrate nelle loro case, è stato tolto il sussidio assegnato immediatamente dopo il sinistro e, poiché non hanno avuto, quest'anno, la risorsa della mietitura (che rappresentava i tre quarti del loro totale guadagno) si trovano, ora, in condizioni di assoluta indigenza. Chiedo se il Ministero dell'interno intenda, con questo provvedimento, di venire incontro anche a questa situazione; ma, in tal caso, osservo che la somma stanziata sarebbe inadeguata.

POLANO. Anch'io vorrei richiamare, in questa occasione, l'attenzione del rappresentante del Governo sulle necessità delle popolazioni alluvionate della mia Sardegna. Da parte di molti comuni e di singoli mi si segnala, infatti, che molti aventi diritto non hanno neppure ricevuto gli aiuti che noi abbiamo stabilito per legge. Occorre tener presente, onorevole Sottosegretario, che anche la Sardegna è stata gravemente colpita e occorre trattare quelle popolazioni alla stessa stregua di tutte le altre.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il progetto di legge in esame stanziava altri 3 miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite, soprattutto per sovvenire alle spese già effettuate e non ancora coperte dai relativi stanziamenti. Per quanto si riferisce ai sussidi, l'onorevole Cavazzini sa che la assoluta insufficienza di fondi ci ha costretti a sospenderli alle famiglie che, per essere ritornate alle loro case, hanno perso la qualità di profughi per le alluvioni. Noi sappiamo benissimo la situazione di indigenza in cui tali famiglie si trovano e cercheremo, con fondi nuovi, di migliorare l'attività assistenziale, non più attraverso sussidi specifici, ma attraverso versamenti generici da corrispondersi a mezzo dell'E. C. A. o di altre istituzioni locali.

Comunque, questo disegno di legge non riguarda il futuro, ma solo supplisce ad uno stanziamento risultato insufficiente. Rispondendo all'onorevole Polano, dirò che, naturalmente, gli stanziamenti di cui alla presente legge e a quelle precedentemente approvate, riguardano non solo il Polesine, che pure è la regione più gravemente colpita,

ma anche tutte le altre zone alluvionate e cioè la Sardegna, la Sicilia e la Calabria. Pertanto, se l'onorevole Polano o gli altri colleghi hanno dei casi particolari da segnalare, riguardino essi i comuni o anche singole persone, lo facciano; ed il mio Ministero li esaminerà e, se del caso, provvederà in qualche modo. In questo senso, chiedo la collaborazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La spesa di lire due miliardi prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, è elevata a lire cinque miliardi.

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire tre miliardi prevista dal precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro dell'interno, sempreché non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire quattrocento milioni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

COMMISSIONE SPECIALE (ZONE ALLUVIONATE) — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1952

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Stanziamento di lire 3 miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 » (2763):

Presenti e votanti	15
Maggioranza:	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Biasutti, Cappugi, Cavazzini, Colitto, Di Vittorio, Garlato, Gatto, Mancini, Matteucci, Melis, Polano, Russo Perez, Sallis, Tremelloni e Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI